

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1967

Proroga del termine per l'esercizio della delega  
di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge viene prorogato fino alla scadenza della corrente legislatura il termine di due anni previsto dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'esercizio della delega concessa al Governo per l'emanazione di provvedimenti destinati a rivedere alcuni istituti pensionistici.

I motivi per i quali si è posta l'esigenza di richiedere al Parlamento la proroga suddetta debbono ricercarsi nella onerosità di molti dei provvedimenti da adottare e nella impossibilità, per le gestioni pensionistiche dell'INPS, di fronteggiare ulteriori oneri, attesa la situazione finanziaria in cui le stesse si dibattono. D'altra parte, in questo particolare momento, non sembra opportuno, addossare nuovi oneri sociali a carico della produzione.

In base a stime di larga massima è stato valutato, infatti, dagli Uffici tecnici che, nel

complesso, verrebbe a determinarsi una maggiore spesa annua di 650 miliardi, ove dovessero trovare attuazione, senza stabilirne una opportuna gradualità di applicazione, i seguenti provvedimenti:

revisione della vigente disciplina sulla invalidità pensionabile (art. 39, lettera *a*);  
maggiorazione delle pensioni liquidate agli iscritti con una anzianità contributiva superiore a 25 anni (art. 39, lettera *c*);

miglioramento del rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensioni, in modo da assicurare ai lavoratori che abbiano compiuto 40 anni di attività di lavoro e di contribuzione un trattamento di pensione collegato all'80 per cento della retribuzione (art. 39, lettera *i*);

revisione della disciplina vigente nel settore agricolo in materia di contributi e di requisiti per il diritto alla pensione (art. 39, lettera *f*).

Tuttavia, attuando con unico provvedimento i principi concernenti rispettivamente la maggiorazione dei trattamenti di pensione degli iscritti con oltre 25 anni di anzianità contributiva ed il miglioramento del rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensione, la maggiore spesa verrebbe a ridursi, globalmente, di circa 100 miliardi di lire all'anno.

D'altra parte la situazione finanziaria delle gestioni pensionistiche dell'INPS com'è noto è particolarmente delicata, e allo stato attuale non consente di fronteggiare i maggiori oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti delegati anzidetti. Basti rilevare, al riguardo, che per il Fondo sociale si prevede, al termine dell'esercizio 1967, un disavanzo economico di 180 miliardi di lire, mentre per il Fondo adeguamento pensioni, al termine dell'esercizio medesimo, si presume che il disavanzo economico andrà oltre i 118 miliardi di lire.

Poichè al momento non si ritiene opportuno gravare la produzione di nuovi oneri sociali, si dovrebbe contare sulla ripresa dell'occupazione la cui tendenza all'aumento è confermata anche dai dati ISTAT dello aprile 1967, nonchè su altri apporti quali, ad esempio, quelli derivanti dalla eliminazione di talune situazioni pensionistiche non del tutto rispondenti a quei criteri di socialità che ispirano il sistema pensionistico nel suo complesso.

Com'è noto, l'argomento dell'attuazione della delega di cui all'articolo 39 della legge

n. 903 del 1965 è stato ampiamente trattato sia dal Senato, sia dalla Camera dei deputati. Quest'ultima, nella seduta del 10 maggio 1967, ha approvato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla situazione delle gestioni previdenziali e sui problemi relativi all'attuazione della delega di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, prende atto che il Governo, pur non ritenendo interamente attuabile la delega entro le scadenze di legge, riconferma tuttavia che essa sarà completamente attuata con opportuna gradualità nei tempi e negli impegni finanziari in base ad una proroga con scadenza entro la presente legislatura, e passa all'ordine del giorno ».

Nell'accettare l'ordine del giorno, il Governo, come è noto, ha dichiarato che, mentre per i punti della delega che non comportano oneri finanziari, al momento insuperabili, si provvederà entro la scadenza stabilita dall'articolo 39, il contemperamento delle suesposte esigenze di carattere finanziario con il doveroso ossequio alla volontà del Parlamento sarà possibile attraverso il graduale assolvimento anche dei rimanenti impegni entro il termine della presente legislatura.

Alla stregua delle conclusioni del dibattito parlamentare, è stato predisposto il presente disegno di legge di proroga.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il termine di due anni per l'esercizio della delega legislativa concessa al Governo con l'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è prorogato al 30 aprile 1968; entro il predetto termine la delega sarà completamente attuata con opportuna gradualità nei tempi e negli impegni finanziari.